



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta

ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE INTEGRALE (DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - PFTE - ED ESECUTIVO), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARIA AUSILIATRICE IN SESTO SAN GIOVANNI (MI)

1. PREMESSE E INTERESSE TRANSFRONTALIERO

1.1 PREMESSE

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Settore Territorio, Lavori Pubblici - Ambiente n. 825 del 03.06.2026 questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione integrale (documento di fattibilità delle alternative progettuali, progettazione di fattibilità tecnico-economica – PFTE - ed esecutiva), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, relativi ai lavori di riqualificazione di Piazza Maria Ausiliatrice nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 24 novembre 2025 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi" (e s.m.i.), per la parte applicabile ai servizi di progettazione e richiamati espressamente nel capitolato.

Il sopra citato decreto ministeriale è reperibile e liberamente consultabile al seguente [link](#) del sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica:

[CAM vigenti - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica](#)

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La presente procedura, come previsto all'art. 1, lett. a), dell'allegato I.3 al D. Lgs. 36/2023, ha una durata massima di mesi 9 (nove), dalla pubblicazione del presente disciplinare fino all'aggiudicazione alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato allegato.

Non trova applicazione l'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 in materia di adozione obbligatoria di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in quanto l'importo stimato dei lavori, pari a € 650.000, è inferiore alla soglia di obbligatorietà prevista dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice civile.

1.2 INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'appalto in oggetto non presenta un interesse transfrontaliero certo, in quanto:

- a) l'importo complessivo stimato dell'appalto di servizi, come indicato al paragrafo 5.3 del presente disciplinare, è inferiore alla soglia di rilevanza europea;
 - b) le prestazioni richieste, per loro natura e contenuto tecnico, risultano ordinariamente reperibili sul mercato nazionale;
 - c) non si ravvisano elementi idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri.
- Pertanto, non sussistono condizioni idonee a configurare un interesse transfrontaliero certo.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG: BC021AACE8

NUTS: ITC4C

CUP: C47H25001910004

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: <http://www.comune.sestosangiovanni.mi.it/>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Paolo Margutti, Direttore dell'Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente (p.margutti@sestosg.net).

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo:

[Piattaforma Sintel - ARIA](#)

La piattaforma di eProcurement di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente *link*:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Domanda di partecipazione 2026;
3. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
4. *eDGUErequest* (formato *xlm*);
5. Link PVL ANAC;
6. Patto di integrità;
7. Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel;
8. Capitolato prestazionale;
9. Bozza di parcella.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante al seguente *link*:

Portale - Comune di Sesto San Giovanni

- sulla Piattaforma, nella sezione "Bandi sulla Piattaforma Sintel" al seguente [link](#):

ARIA SpA

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nel documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" allegato. Ulteriori manuali sono inoltre reperibili nella sezione della Piattaforma "Guide a Manuali" al seguente [link](#):

Guide e manuali - ARIA

4.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno **20.7.2026** per via telematica attraverso la sezione della procedura sulla Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni di procedura", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **22.7.2026**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma nella sezione "Documentazione di gara". Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

4.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SinTel, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli *6-bis*, *6-ter*, *6-quater*.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla riqualificazione di Piazza Maria Ausiliatrice, nel Comune di Sesto San Giovanni, comprendenti la progettazione integrale (documento di fattibilità delle alternative progettuali, progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione dei lavori.

Per migliorare la qualità della vita, aumentare la sicurezza stradale e favorire la socialità, l'Amministrazione ha avviato, tramite uno specifico incarico specialistico relativo allo studio dei flussi veicolari, una revisione della viabilità e necessita ora di professionisti in grado di sviluppare una progettazione integrata che coniughi le risultanze dello studio viabilistico con il mantenimento delle linee del Trasporto Pubblico Locale e con la definizione della nuova configurazione architettonica e paesaggistica della piazza.

L'intervento è finalizzato al ripensamento della mobilità e dello spazio pubblico del quartiere "Rondinella", nell'ambito di una visione di città più sicura, sostenibile e vivibile, che l'Amministrazione sta perseguendo attraverso molteplici azioni.

5.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto non frazionabile, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in quanto le prestazioni oggetto di affidamento – comprendenti la progettazione nei diversi livelli, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori – presentano carattere unitario sotto il profilo tecnico e funzionale.

In particolare, tali prestazioni risultano tra loro strettamente integrate e interdipendenti, costituendo un *unicum* tecnico-professionale che richiede un elevato grado di coordinamento e coerenza tra le fasi progettuali e la successiva fase esecutiva. L'eventuale suddivisione in lotti o l'affidamento disgiunto delle prestazioni comporterebbe il rischio di discontinuità nella gestione dell'intervento, con possibili criticità in termini di coordinamento progettuale, interpretazione delle scelte tecniche e individuazione delle responsabilità.

L'affidamento unitario in capo ad un unico operatore economico consente, invece, di garantire la coerenza complessiva del progetto lungo tutte le fasi di sviluppo e realizzazione, l'efficace coordinamento tra progettazione, sicurezza e direzione dei lavori nonché la chiara individuazione delle responsabilità professionali e una maggiore efficienza nella gestione dell'appalto e nella conduzione del cantiere.

La suddivisione in lotti determinerebbe, inoltre, un aggravio procedimentale e un aumento dei costi amministrativi connessi alla gestione di più affidamenti, nonché un potenziale allungamento dei tempi realizzativi, in contrasto con i principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Infine, l'importo complessivo stimato dell'appalto non ostacola la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, garantendo quindi il rispetto delle finalità antimonopolistiche e pro-concorrenziali sancite dal comma 1 dello stesso articolo.

5.3 IMPORTO

L'importo dell'appalto è determinato ai sensi dell'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dal capitolato prestazionale e delle categorie d'opera individuate.

Il compenso è stato calcolato applicando i parametri di cui al citato decreto, tenuto conto dell'importo dei lavori stimato e del grado di complessità dell'intervento, come da schema di determinazione dei corrispettivi definito dalle seguenti tabelle:

Tabella n. 1

	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo (€)
(a)	Studi di fattibilità, stime e valutazioni	71241000-9	8.114,27
(b)	Progetto di fattibilità tecnico-economica	71242000-6 (Identifica i ser	28.161,27

(c)	Progettazione esecutiva e CSP	vizi di preparazione di progetti e progettazioni, e stima dei costi)	22.910,87
(d)	DL e fase esecuzione dei lavori (CSE)	71520000-9 (Direzione Lavori) 71521000-6 (CSE)	41.424,10
(e)	Compenso al netto di spese ed oneri (CP)		100.610,51
(f)	Spese e oneri accessori		25.152,63
(g)	Compenso totale		125.763,13
(h)	Compenso totale + 4% oneri previdenziali		130.793,66

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a **zero** in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale.

L'importo totale dell'appalto **(h)**, ai sensi del comma 15-bis dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e modificato dal D. Lgs 209/24 è suddiviso come segue:

- **€ 85.015,88** pari al 65% dell'importo totale della prestazione, **non** soggetto a ribasso, quale corrispettivo minimo inderogabile, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D. Lgs. 36/2023, a tutela dell'equo compenso delle prestazioni professionali;
- **€ 45.777,78** pari al 35% dell'importo complessivo, soggetto a ribasso

Pertanto, costituisce **base di gara** esclusivamente l'importo soggetto a ribasso, pari a **€ 45.777,78** con la precisazione che tale importo posto a base di gara, pari al 35% dell'importo complessivo, è comprensivo della quota parte di compenso e delle spese e oneri accessori; il ribasso offerto si applica all'intero importo medesimo.

Gli importi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. al 22%.

L'espletamento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza nei cantieri e deontologia professionale, nonché in coerenza con gli elaborati e le prestazioni previste nel capitolato prestazionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio:

- non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008;

- non trova applicazione quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 in ordine all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza;

- non è richiesta l'individuazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente.

Si riporta di seguito il dettaglio delle categorie d'opera e dei parametri utilizzati per la determinazione del corrispettivo, rilevati nella tavola Z1 ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016:

Tabella n. 2

Categoria d'opera	ID Opere		Grado di complessità	Costo categoria (€)	Base parametri
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.18	Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, piazze e spazi pubblici all'aperto.	0,95	650.000,00	7,72971157%

I suddetti importi sono stati determinati sulla base delle prestazioni richieste e nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016 e risultano coerenti con il quadro economico dell'intervento e con le attività indicate nel capitolato prestazionale.

6. DURATA, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

6.1 DURATA

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione è definito complessivamente in **240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi** secondo le modalità stabiliti all'art. 9 del capitolato prestazionale e distinti nelle singole fasi secondo la seguente tabella:

Tabella n. 3

	Descrizione delle prestazioni	Durata massima (giorni)
(a)	Studi di fattibilità, stime e valutazioni	60 giorni
(b)	Progetto di fattibilità tecnico-economica	80 giorni
(c)	Progettazione esecutiva	100 giorni

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del citato decreto, trovano applicazione le penali, di cui all'art. 13 del capitolato prestazionale, dovute per il ritardato adempimento. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Non trova applicazione il premio di accelerazione di cui all'art. 126, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

6.2 REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto è soggetto a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico del rapporto contrattuale nel corso della sua durata, in attuazione del principio di cui all'art. 9 del medesimo decreto. La revisione dei prezzi si applica esclusivamente ai servizi configurabili come contratti di durata, quali la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea ma attività continuative sull'esecuzione dei lavori.

I servizi oggetto di revisione dei prezzi (DL e CSE) sono identificabili con i seguenti CPV 71520000-9 e 71521000-6. Pertanto, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b) dell'Allegato II.2-bis, la stazione appaltante ha selezionato, tra quelli indicati nella Tabella D.1, l'indice sintetico ISTAT di Prestazione alla Produzione dei Servizi (PPS): [71] Attività agli studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, ritenuto maggiormente rappresentativo delle prestazioni oggetto del contratto, con ponderazione pari al 100%.

Tabella n. 4

CPV	71520000-9 e 71521000-6
Tipo di Indice sintetico	PPS
Indice ISTAT	71
Descrizione indice sintetico	Attività agli studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche
Ponderazione di applicazione	100%

La variazione percentuale dei prezzi (**V%**) applicata esclusivamente alle prestazioni non ancora eseguite alla data di riferimento della revisione, sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_n - I_0) / I_0] \times 100$$

dove:

V% = variazione percentuale del prezzo;

I₀ = indice del mese di aggiudicazione, quale momento fisiologico di conclusione della procedura. Qualora l'aggiudicazione intervenga oltre il termine previsto per la conclusione della procedura, si assume l'indice relativo al mese di scadenza di tale termine.

I_n = indice di aggiornamento del mese di riferimento per la revisione.

L'indice base I_0 rimane invariato per l'intera durata del contratto e costituisce il riferimento unico per la determinazione delle variazioni. Ad ogni aggiornamento, l'indice I_n è posto a confronto con I_0 al fine di determinare la variazione percentuale complessiva. Per le annualità successive alla prima, la revisione è determinata con riferimento alla variazione complessivamente maturata rispetto all'indice base, detraendo gli adeguamenti eventualmente già riconosciuti nelle precedenti verifiche.

Considerata la natura del servizio prettamente di natura intellettuale, non caratterizzato da significativa esposizione a variabilità inflattiva dei fattori produttivi, non si ritiene necessario introdurre un meccanismo di revisione ordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 60, comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, la variazione percentuale ($V\%$), come sopra determinata, superi la soglia del 5 (cinque) per cento, si applica la revisione straordinaria dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso è riconosciuto un adeguamento pari all'80 (ottanta) per cento della variazione eccedente la soglia del 5 (cinque) per cento sulle prestazioni ancora da eseguire relative ai servizi di CSE e DL.

La revisione dei prezzi trova applicazione anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico (art. 60, comma 5, D. Lgs. 36/2023).

La verifica dell'andamento dell'indice è effettuata con cadenza almeno annuale. La revisione straordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, è applicata con riferimento alla variazione complessiva rilevata nel periodo di riferimento e non più di una volta per ciascun anno contrattuale.

L'indice sarà rilevato dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, disponibili sul sito <https://istat.it>

Al ricorrere dei presupposti di cui al presente articolo, la revisione dei prezzi si applica altresì, per le attività soggette a subappalto previste al successivo art. 12 del presente disciplinare, ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante, in proporzione alle prestazioni eseguite.

Resta ferma la possibilità per le parti di invocare la rinegoziazione secondo buona fede ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 qualora sopravvengano circostanze straordinarie, imprevedibili e non riconducibili alla normale alea contrattuale, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

6.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, previa valutazione e adozione di specifici atti amministrativi, si riserva la facoltà di:

- a)** modificare il contratto in corso di esecuzione con il medesimo operatore economico qualora risulti impraticabile il cambiamento del contraente originale al verificarsi delle condizioni previste all'art. 120, comma 1, lett. b), punti 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023;
- b)** modificare il contratto in corso di esecuzione con un operatore economico diverso dall'aggiudicatario al verificarsi delle circostanze previste dai punti 2) e 3) dell'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
- c)** imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto (20%) dell'importo del contratto. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Le suddette modifiche sono ammesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di corrispettivo minimo inderogabile.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 156.952,39** al netto di IVA al 22%.

Si riporta, qui di seguito, tabella riassuntiva:

Tabella n. 5

Fattispecie previste	Importo (€)
Importo complessivo dei servizi	130.793,66
Importo del quinto d'obbligo se in aumento (art. 120, comma 9)	26.158,73
Valore globale dell'appalto	156.952,39

L'importo dell'IVA al 22% relativa al quinto d'obbligo è pari a € 5.754,92

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *“rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione alla procedura quale concorrente e quale impresa ausiliaria di altro concorrente secondo le disposizioni di cui all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 36/2023 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 15, del D. Lgs. 36/2023 è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del citato decreto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

L'accertamento avviene in contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti:

- il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito;
- la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative;
- aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo

decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. Lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre **esclusi** dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Infine, il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità nonché la mancata accettazione del Patto di integrità costituiscono causa di **esclusione** dalla procedura, ai sensi dell'art. 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

9.1 REQUISITI GENERALI

(a.1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e 95, commi 1 e 2, qualora accertate, del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico concorrente, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);
- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di gara;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

(a.2) [solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del DL 77/2021, recepito dall'art. 1, comma 1, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

(a.3) Ai sensi dell'art. 3-bis e 4 del DL 77/2021, recepiti dall'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, **tutti** gli operatori economici, **a pena di esclusione**, dovranno dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta:

1. di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/99 o di non essere ad essi soggetti;

In riferimento alla quota di genere e giovanile, la Stazione appaltante, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del DL 77/2021, recepito dall'art. 1, comma 7

dell'Allegato II.3 al D. Lgs. 36/2023, ferma restando l'osservanza degli obblighi normativi vigenti in materia di pari opportunità e non discriminazione, ritiene di avvalersi della facoltà di deroga agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, per le seguenti motivazioni.

Il presente appalto ha ad oggetto servizi di architettura e ingegneria di natura intellettuale, caratterizzati da elevata specializzazione tecnica e professionale, il cui svolgimento richiede il possesso di specifiche competenze ed abilitazioni professionali. Tali prestazioni sono normalmente eseguite da professionisti singoli o associati, ovvero da società di ingegneria e architettura, frequentemente senza l'impiego di personale dipendente o con strutture organizzative di dimensioni contenute, nelle quali le attività sono svolte direttamente dai professionisti incaricati.

In tale contesto, l'introduzione di obblighi assunzionali riferiti a nuove unità di personale finalizzati al rispetto delle quote di occupazione giovanile e di genere risulta non coerente con la natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e non proporzionata rispetto alle caratteristiche del mercato di riferimento e alla struttura organizzativa degli operatori economici che normalmente operano nel settore dei servizi di architettura e ingegneria.

L'imposizione di tali obblighi, pertanto, determinerebbe un'irragionevole restrizione della concorrenza, limitando la partecipazione di operatori economici qualificati, senza apportare un concreto beneficio in termini occupazionali.

9.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), salvo il verificarsi di condizioni speciali di seguito nel presente documento.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

L'autorizzazione all'accesso da parte della Stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 36/2023.

9.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

(b.1) Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono possedere:

- [per i professionisti singoli o associati]: i requisiti di cui all'articolo 34 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per le società di professionisti]: i requisiti di cui all'articolo 35 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per le società di ingegneria]: i requisiti di cui all'articolo 36 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;
- [per tutte le tipologie di società e per i consorzi]: l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.

Si precisa che la pertinenza delle attività va intesa in senso funzionale; non è richiesta identità puntuale con ogni servizio previsto, ma coerenza con l'ambito delle attività richieste dalla presente procedura.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

(b.1) Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione i nominativi, le qualifiche professionali e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.

(b.2) Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il concorrente indica, nella domanda di partecipazione i dati relativi al possesso, in capo ai requisiti di cui all'art. 98 del decreto legislativo 81/2008.

9.4 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Tale requisito di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, è richiesto per la necessità di selezionare un operatore economico dotato di capacità economico-finanziaria idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di solidità finanziaria in relazione alla complessità e dimensione organizzativa del presente appalto.

Il requisito di capacità economico-finanziaria è dimostrato, ai sensi dell'art. 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, comma aggiunto dall'art. 91, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 209/2024, alternativamente:

(c.1) mediante idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale non inferiore a € 65.000,00 pari al 10% dell'importo delle opere;
ovvero

(c.2) mediante un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del disciplinare di gara non inferiore complessivamente ad **€ 130.793,66** (comprensivi di oneri previdenziali al 4%), IVA esclusa.

La comprova del requisito **(c.1)** è fornita mediante copia conforme della polizza.

La comprova del requisito **(c.2)** è fornita mediante:

- i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa per le società di capitali;
- il Modello Unico o la Dichiarazione IVA per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

9.5 REQUISITO DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

(d) Ai fini della comprova del requisito di cui all'art. 100, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, servizi di architettura e ingegneria analoghi a quello oggetto di affidamento, svolti a favore di soggetti pubblici o privati.

I servizi devono essere riferiti ad interventi riconducibili alle ID opere E.18 ed E.19 della categoria Edilizia di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016 e devono comprendere **almeno** prestazioni di progettazione (PFTE e/o progettazione esecutiva). Ai fini della qualificazione sono ritenuti validi i servizi relativi alle già menzionate ID opere E.18 ed E.19, aventi grado di complessità pari o superiore a quello dell'opera oggetto dell'affidamento (0,95), in quanto maggiormente rappresentative delle prestazioni oggetto dell'affidamento, nonché caratterizzate da livelli di complessità coerenti con l'intervento da progettare.

Le ulteriori attività di studi di fattibilità e attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possono essere state svolte anche separatamente

I servizi svolti sono valutati in base all'importo dei lavori cui si riferiscono e non in base al compenso percepito per i servizi stessi.

A tal fine, i concorrenti devono aver svolto uno o più incarichi riferiti a interventi rientranti nella categoria indicata, il cui valore complessivo dei lavori raggiunga almeno € 650.000,00.

Per la comprova del requisito il concorrente dovrà produrre:

- per i servizi svolti a favore di soggetti pubblici, certificati di regolare esecuzione con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, o documenti equivalenti;
- per i servizi svolti a favore di soggetti privati: copia dei contratti, fatture quietanzate ovvero documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento della prestazione.

9.6 INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Considerato che tra le prestazioni oggetto dell'appalto sono ricomprese attività di progettazione, trova applicazione l'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023; pertanto i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, da impegnare nelle attività di progettazione.

A tal proposito si ricorda che la *ratio* della norma consiste nel promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione per favorirne la crescita professionale e garantire agli stessi l'incremento delle competenze professionali, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.

Pertanto, l'evidente finalità di carattere promozionale comporta che la partecipazione all'attività del raggruppamento temporaneo deve tradursi nella realizzazione dell'attività di progettazione in senso stretto, **non** essendo sufficiente ad integrare il prescritto requisito lo svolgimento di una mera attività di supporto, strumentale alla progettazione in senso proprio. La partecipazione del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dall'effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, **non** potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità (*ex multis* TAR Campania sentenza del 17 ottobre 2024, n. 1912).

Pertanto, il giovane professionista è indicato quale componente del raggruppamento temporaneo e, in quanto tale, assume la qualità di operatore economico partecipante.

Tuttavia, i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di capacità finanziaria e tecnico professionale richiesti, ma, quale componente del raggruppamento temporaneo, è tenuto a rendere le dichiarazioni relative ai requisiti generali e di idoneità professionale, ivi inclusa la compilazione del DGUE, della domanda di partecipazione e la sottoscrizione del patto di integrità.

Il giovane professionista può rivestire una delle qualifiche di cui all'art. 37, comma 2, lettera a), del medesimo Allegato, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), i requisiti generali devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(b.1)** deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo.

Il requisito di cui al punto **(b.2)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al punto **(b.3)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nell'ambito del raggruppamento/consorzio/GEIE sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel suo complesso.

In caso di copertura assicurativa **(c.1)**, essa può essere garantita mediante:

- polizza unica intestata al raggruppamento;
- oppure polizze dei singoli operatori economici, purché complessivamente idonee a coprire i rischi derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto e proporzionate alle quote di attività assunte da ciascun partecipante.

Il requisito di cui al punto **(c.2)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto **(d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel suo complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti nell'ambito della categoria/ID oggetto del presente appalto.

9.7 INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

I requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, anche dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(b.1)** dovrà essere posseduto dal consorzio **e** dalle consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **(b.2)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel consorzio sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al punto **(b.3)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nell'ambito del consorzio sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66, comma 1, lett. g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, **non è** consentito che partecipino alla presente procedura di gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'**esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che la prima (ausiliaria) non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È fatta salva comunque la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- **per tutti i tipi di avvalimento (sia esso per i requisiti di partecipazione o avvalimento premiale o per entrambi)**

fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare:

- Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- DGUE;
- Patto di integrità;
- la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

Si ricorda che, solo in caso di avvalimento premiale, l'impresa ausiliaria dovrà allegare dichiarazione di impegno a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura. Qualora invece alla procedura di gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

- **In caso di avvalimento per i requisiti di partecipazione**

fornire, nella busta amministrativa, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

- **In caso di avvalimento premiale**

fornire, nella busta tecnica, il seguente documento:

- il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Si precisa che l'assenza del contratto di avvalimento premiale o la sua incompletezza **non** potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio in quanto ciò modificherebbe in modo sostanziale l'offerta del concorrente dopo il termine della presentazione delle offerte. In tal caso, essendo l'avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell'offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento non potranno essere attribuiti.

Per quanto sopra disposto, in caso di ricorso da parte di un concorrente ad entrambi i tipi di avvalimento, è onere del medesimo operatore economico inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione a condizione che il medesimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non trovano applicazione ulteriori motivi di sostituzione all'infuori di quelle previste di sopra citati commi 5 e 6.

11. REQUISITI DI ESECUZIONE – CLAUSOLE SOCIALI

Tenuto conto della natura professionale e intellettuale delle prestazioni oggetto dell'affidamento, gli obblighi di cui al presente articolo trovano applicazione nei limiti della struttura organizzativa dell'operatore economico e del personale effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto.

1) Ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 102 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è tenuto a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le

persone con disabilità o svantaggiate.

2) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3) [solo per aziende che occupano da 15 a 49 dipendenti]

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.13 al D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

12. SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si ricorda che i servizi di ingegneria e architettura rientrano pienamente nella categoria dei servizi professionali e, come tali, sono soggetti alla definizione generale di subappalto definibile come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Pertanto, nella presente procedura, è ammesso il subappalto delle prestazioni nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando che le prestazioni di progettazione, in quanto costituenti prestazioni principali e caratterizzanti dell'affidamento, strettamente connesse ai requisiti tecnico-professionali e alle competenze valutate in sede di gara, devono essere eseguite direttamente dai professionisti indicati in sede di offerta, con la possibilità di subappaltare attività accessorie e di supporto.

Le prestazioni di cui ai periodi precedenti, ai sensi dell'art. 119, comma 2, non potranno tuttavia, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (*subappalto a cascata*) in ragione della natura altamente specialistica e unitaria dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. In particolare, le prestazioni di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori richiedono un controllo diretto e continuo dell'esecuzione, nonché l'individuazione certa e non frazionata delle responsabilità professionali.

L'eventuale ricorso a ulteriori livelli di subaffidamento determinerebbe una frammentazione della catena decisionale e operativa, con possibile compromissione della qualità, dell'omogeneità progettuale e della tracciabilità delle scelte tecniche, nonché un incremento del rischio di disallineamento tra progettazione ed esecuzione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È ammesso il subappalto di parte delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della stazione appaltante e subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti in capo al subappaltatore.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, l'affidatario, in via indicativa e non

esaustiva, trasmette:

- il contratto di subappalto alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione relative ai requisiti di ordine generale;
- il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 100 e 103.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore** al 20% delle prestazioni subappaltabili, con micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023.

Gli operatori economici concorrenti potranno indicare nella domanda di partecipazione (o in documento equipollente da allegare a propria cura) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle micro, piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Tale percentuale sarà vincolante ai fini dell'esecuzione del contratto.

L'eventuale indicazione di una percentuale di affidamento alle micro, piccole e medie imprese superiore alla soglia minima prevista dall'art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 costituisce, pertanto, facoltà dell'operatore economico. In assenza di specifica indicazione, troverà applicazione la quota minima prevista dalla normativa vigente.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023.

13. GARANZIA PROVVISORIA

Secondo quanto disposto dall'art. 48, commi 1 e 4, del D. Lgs. 36/2023 relativo alla disciplina speciale da applicare ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, definita all'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, pari all'**1%** (pari a € 538,51) limitatamente all'importo dei servizi di Coordinamento in fase di esecuzione e Direzione Lavori comprensivi di spese e oneri accessori e oneri accessori 4%.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, le disposizioni in materia di garanzia provvisoria non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione, del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto al RUP. Pertanto, considerato che il presente affidamento comprende sia prestazioni espressamente escluse dall'ambito applicativo della citata disposizione sia prestazioni ulteriori, l'importo della garanzia provvisoria è determinato con riferimento ai soli corrispettivi relativi alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, restando esclusi dal relativo calcolo i corrispettivi afferenti alle attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Tale importo è da considerarsi fisso poiché, ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del citato decreto, non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.

La richiesta della garanzia provvisoria, ancorché di importo contenuto, è motivata dalla complessità e rilevanza delle prestazioni oggetto dell'affidamento, che comprendono attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferite ad un intervento di importo significativo, nonché dall'esigenza di garantire la serietà e l'affidabilità delle offerte presentate e la regolare conclusione della procedura di affidamento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come segue:

- mediante pagamento nell'ambito del sistema PagoPa, accedendo al sito istituzionale:
<https://sestosangiovanni.comune-online.it/web/pagamenti/benvenuto>
Occorrerà quindi selezionare "pagamenti spontanei" e successivamente "deposito garanzia fideiussoria partecipazione a gare d'appalto". Nella causale dovrà essere indicato il CIG e l'oggetto della gara;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

[Banca d'Italia - Intermediari](#)

[Banca d'Italia - Garanzie finanziarie: fare attenzione](#)

[Intermediari non abilitati.pdf](#)

[IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni](#)

NB: si raccomanda ai concorrenti a prendere visione del documento al presente link:
[Garanzie finanziarie - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, come modificato dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 209/2024, la garanzia fideiussoria, **a pena di esclusione**, deve essere, contemporaneamente:

- emessa come documento informatico e sottoscritta digitalmente (ossia essere nativa digitale) da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- verificabile telematicamente presso l'emittente; ovvero
- gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*). A tale scopo le piattaforme di fideiussione devono operare con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ed essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 (AGID determinazione n. 137/2023 del 1/6/2023).

Non saranno pertanto considerate idonee le mere copie per immagine di documenti analogici ovvero le scansioni di documenti cartacei qualora non consentano la verifica della sottoscrizione digitale del garante e dell'autenticità della garanzia secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La fideiussione deve:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 7. l'espressa relativa indicazione qualora gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (*Blockchain*).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 2 della delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, i concorrenti effettuano, **ove previsto**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La delibera ANAC è reperibile al seguente *link*:

[Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)

Il pagamento del contributo, se dovuto, è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**.

15. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 28 luglio 2026

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi

mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso la Piattaforma.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento sulla Piattaforma della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta. La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

17. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico può inserire una sola offerta valida. Ha tuttavia facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione. Qualora intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di professionisti, sia costituiti che costituendi) indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere, all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, si chiarisce che:

- **è sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione della documentazione amministrativa e della domanda;
- **è sanabile** il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, se dovuto, anche laddove non effettuato entro la scadenza;
- **è sanabile** la mancata produzione del contratto di avvalimento per i requisiti di partecipazione, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- **è sanabile** il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- **è sanabile** l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- **è sanabile** la mancata indicazione sulla garanzia provvisoria dell'indirizzo Internet o dell'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche purché la garanzia sia stata emessa digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- **è sanabile** la mancata presentazione, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, del Rapporto sulla situazione del personale e/o della comprova di invio a condizione che essa sia stata trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglia

e al consigliere regionale di parità.

- **è sanabile** la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **è sanabile** il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione medesima non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **è sanabile** la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, una garanzia fideiussoria non emessa e firmata digitalmente (nativa digitale) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** la mancata indicazione nel contratto di avvalimento, ove quest'ultimo sia relativo a requisiti di capacità tecnico-professionale (avvalimento operativo), delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente i documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica;
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- **non sono sanabili** e quindi sono causa di esclusione, le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante, comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non** possono modificare il contenuto dell'offerta.

19. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indica la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- eDGUEResponse;
- Imposta di bollo;
- Garanzia provvisoria;
- Contributo ANAC **[Eventuale]**
- Patto di integrità;
- Rapporto sulla situazione del personale **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di avvalimento **[Eventuale]**
- Documentazione in caso di soggetti plurisoggettivi **[Eventuale]**

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti, ove considerati obbligatori, viene segnalata dalla Piattaforma con un *alert* all'operatore economico interessato e comporta l'impossibilità di procedere con gli *step* successivi.

Qualora un operatore economico selezioni una modalità per cui esiste già una busta telematica amministrativa, la precedente entrerà nello stato "sostituita".

NB: qualora il concorrente debba produrre un documento per il quale non sia stato previsto uno specifico box di caricamento, potrà allegarlo in uno dei boxes sopra indicati, avendo cura di comprimere i files con le modalità indicate al paragrafo 19. Si ricorda che la funzionalità "Invio offerta" della Piattaforma è l'unica modalità consentita per l'invio corretto dei documenti. Si prega pertanto di **non** inviare documenti al di fuori di tale modalità.

Al fine di garantire la corretta compilazione dei moduli, si raccomanda di aprire i documenti mediante browser web (quali, a titolo esemplificativo, *Chrome*, *Edge* o *Firefox*).

19.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione – 2026" allegato al presente disciplinare.

Si ricorda che la domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (vedere successivo paragrafo 21.3).

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **professionista, titolare o legale rappresentante**;
- 2) nel caso di studio associato, dai **legali rappresentanti** di ogni associato o dal **legale rappresentante** munito di idonei poteri;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE **già costituiti**, dal professionista, titolare o legale rappresentante della mandataria;
- 4) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

19.2 Documento di Gara Unico Europeo (eDGUEResponse)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che deve essere sottoscritto dai soggetti individuati al precedente punto 20.1.

Il DGUE deve essere presentato e compilato in tutte le Sezioni pertinenti:

- dal singolo operatore economico;
- da ogni associato in caso di studi associati;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE non ancora costituiti;
- dal professionista, titolare o legale rappresentante della mandataria nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE già costituiti;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

Per l'utilizzo del file:

"DGUEREQUEST_2026_SIA_MARIA_AUSILIATRICE.xml" allegato nella sezione allegato nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma, occorre seguire la seguente modalità operativa:

- selezionare il file (tasto sx del mouse) per visualizzare la pagina web con l'albero delle linee che ne costituiscono la struttura;
- utilizzare la funzionalità "Salva pagina con nome" del proprio browser e salvare la pagina web completa (xml) in locale senza cambiarne il nome.

In alternativa, si può agevolmente scaricare il file sopra indicato tra gli allegati della procedura sulla Piattaforma al link di cui al paragrafo 4.1.

Ai fini della compilazione e della creazione di un DGUEResponse, l'operatore economico potrà effettuare l'upload del DGUERequest allegato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara attraverso l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla Piattaforma SinTel o da CONSIP ai presenti link:

[Home - ARIA](#)

[Homepage | Acquisti in rete](#)

I servizi sono utilizzabili a seguito di login. Pertanto, l'operatore economico dovrà possedere o creare un accesso (account) a tale portale.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione dell'eDGUERequest l'operatore economico può consultare le istruzioni reperibili ai seguenti [link](#):
[e-DGUE-Creazione+Response+1+1+4+\(1\).pdf](#)
[Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#)

Il DGUEResponse, una volta scaricato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'operatore economico concorrente secondo le modalità indicate al paragrafo 21.1.

Si chiede ai concorrenti di allegare, oltre al file in formato XLM, anche quello in formato PDF al fine di una più agevole consultazione da parte della stazione appaltante in sede di verifica dell'offerta.

NB: in caso di malfunzionamento o di impossibilità di utilizzo dell'eDGUERequest messo a disposizione dalla stazione appaltante, si chiede di cambiare il nome del file per renderlo più corto. Solo qualora il problema persista, sarà possibile per il concorrente utilizzare il DGUE classico in formato pdf.

19.3 Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/2023), ogni concorrente è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo sulla Domanda di partecipazione - o sull'istanza equivalente - presentata in fase di gara.

L'imposta, pari a € 16,00 per ciascuna domanda, deve essere versata mediante modello F24 Elide presso gli sportelli bancari, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. o gli Agenti della riscossione, secondo le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina:

[Due Agenzie al servizio del Paese - Portale Agenzia Entrate](#)

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata:

- dalla mandataria, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi stabili di società di professionisti o di ingegneria o GEIE già costituiti; da ogni operatore economico, se non ancora costituito;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023), solo dal Consorzio concorrente;
- in caso di avalimento, solo dall'operatore economico concorrente.

L'attestazione di pagamento deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

Non è dovuta l'imposta di bollo sull'offerta economica, trattandosi di documento telematico che, ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, non produce effetti giuridici fino all'accettazione da parte della stazione appaltante nelle gare telematiche.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento tramite modello F24 Elide costituisce una delle modalità ammesse, ma non rappresenta l'unica forma utilizzabile. Restano infatti valide tutte le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente in materia di imposta di bollo.

In alternativa al versamento tramite F24 Elide, il concorrente può procedere all'acquisto di marche da bollo da € 16,00. In tal caso, dovrà allegare alla documentazione amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente, contenente l'indicazione del numero seriale del/i contrassegno/i utilizzato/i, unitamente alla riproduzione digitale (scansione o fotografia) del/i contrassegno/i. L'originale della/e marca/che da bollo, opportunamente annullata/e, dovranno essere conservate a cura del concorrente ai fini degli eventuali controlli fiscali successivi.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di riutilizzo o utilizzo non conforme dei contrassegni di bollo, nonché in ordine alla corretta assoluzione dell'imposta.

19.4 Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, nativa digitale in formato elettronico e firmata digitalmente, intestata al Comune di Sesto San Giovanni secondo le modalità indicate al paragrafo 14.

19.5 [Eventuale] Contributo ANAC

Comprova del pagamento del contributo a favore dell'ANAC. Si veda quanto indicato al paragrafo 15.

19.6 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023 e in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del citato decreto anche dalle eventuali consorziate esecutrici e le imprese ausiliarie.

19.7 [Eventuale – Solo per aziende che occupano oltre 50 dipendenti] Rapporto sulla situazione del personale

Il concorrente deve produrre:

- copia del Rapporto;
- copia della ricevuta di trasmissione del Rapporto tramite la piattaforma telematica del MIT;
- una dichiarazione di conformità, con la quale attesta che la copia del Rapporto e della ricevuta presentata in gara è conforme a ciò che è stato trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/Consigliere regionale di parità.

In caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il concorrente dovrà produrre, oltre alla copia del Rapporto e della ricevuta di trasmissione telematica, attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

19.8 [Eventuale] Avvalimento

Per ogni impresa ausiliaria dovrà essere allegata la documentazione indicata nel paragrafo 10.

19.9 [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
- indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno
- eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2023

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale] in caso di adozione di misure di *self-cleaning*]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi **[indicare quali]** e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- c) che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;
- ci) che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il **[indicare data]** da **[indicare soggetto]**;

[Eventuale], in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice];

1. che è stato emesso il provvedimento **(indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)** in data **[indicare data]** da parte di **[indicare soggetto]**;
2. [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
4. di partecipare in più di una forma, **[indicare quali]** e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
5. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente **[indicare il nominativo]**, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
6. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

20. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo step il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato prestazionale, nel rispetto del principio di equivalenza, nonché le specifiche tecniche in esso contenute.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento criteri e sub-criteri previsti in questo disciplinare.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto;

l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, non dovrà:

- contenere alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità degli importi offerti dal concorrente;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 21.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

(1) Relazione tecnica

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale);

(3) [Eventuale] Accesso agli atti.

(1) Relazione tecnica

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri di valutazione qualitativa **(D)** e quantitativa **(Q)** riportata al successivo paragrafo 24.1. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente le 15 (quindici) facciate, in formato A4, carattere Century Gothic, dimensione 10, interlinea 1,5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Il limite delle quindici facciate per la redazione dell'offerta tecnica è stabilito al fine di garantire uniformità nelle proposte, semplificare la comparazione delle offerte da parte della Commissione e favorire la chiarezza espositiva.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Sono concessi allegati limitatamente per il criterio premiale A.1 (curricula professionali). **Non** sono concessi allegati per gli altri criteri premiali. Gli allegati concessi non rientrano nel computo delle 15 pagine.

La Commissione valuterà esclusivamente il contenuto entro i limiti indicati; eventuali pagine eccedenti o allegati non previsti non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

(2) [Eventuale] Avvalimento al fine del miglioramento dell'offerta (premiale)

L'operatore economico allega il contratto di avvalimento ai fini del miglioramento dell'offerta che dovrà contenere l'indicazione chiara e precisa dei requisiti che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente per l'ottenimento di un punteggio più elevato in sede di valutazione dell'offerta nonché la dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria a non partecipare singolarmente o in qualunque altra forma alla presente procedura

(3) [Eventuale] Accesso agli atti

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

21. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla Piattaforma,

i seguenti campi economici:

1. nel campo "Offerta economica", il concorrente inserisce ribasso unico percentuale di sconto unicamente sull'importo ribassabile di **€ 45.777,78** (pari al 35% dell'importo dell'appalto) con un massimo di cinque cifre decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale.

I costi della sicurezza derivanti da interferenza quantificati dalla stazione appaltante sono pari a € 0,00.

Non è richiesta l'indicazione dei costi della manodopera stimati dall'operatore economico.

Non sono ammissibili offerte in aumento rispetto all'importo ribassabile a base di gara.

22. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 22.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel". Il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Si deve quindi procedere con l'upload in Piattaforma del file debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

23. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

24. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo il disposto dell'art. 108 e con le modalità di cui all'art. 41, comma 15 bis del D. Lgs 36/2023. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 6

Elementi di valutazione	Punteggio (%)
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

Considerata la natura intellettuale delle prestazioni e la necessità di garantire elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella gestione dell'intervento, la Stazione appaltante ha ritenuto di attribuire prevalenza agli elementi tecnici dell'offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e concorrenza.

Non è prevista alcuna soglia di punteggio tecnico per accedere alla fase economica della procedura.

24.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **"D"** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **"Q"** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire criteri per i quali il punteggio viene attribuito proporzionalmente in base a una formula o ad un meccanismo matematico codificato nel presente disciplinare, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 7

CRITERI	Punti Max (D)	Punti Max (Q)
(A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta		
A.1) Curricula professionali Sarà oggetto di valutazione la qualità e la pertinenza delle esperienze professionali pregresse (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) e della formazione professionale dei componenti del gruppo di lavoro, con riferimento all'oggetto dell'incarico, ossia servizi di progettazione architettonica di piazze pubbliche. Come indicazione esemplificativa, ma non esaustiva, la Commissione valuterà il grado di attinenza e coerenza dei servizi svolti rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento, con specifico riguardo ad interventi analoghi per tipologia, complessità e finalità; Costituirà elemento preferenziale l'indicazione di esperienze specifiche riferite a interventi su piazze e spazi pubblici urbani, caratterizzati da integrazione tra aspetti architettonici, funzionali, viabilistici e sociali. Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della maggiore rilevanza e comparabilità delle esperienze rispetto all'oggetto dell'appalto. (CRITERIO DISCREZIONALE)	35	
A.2) Numero di piazze progettate e in corso di realizzazione e/o realizzate: 1 piazza 1 punto 2 piazze 3 punti fino a 4 piazze 6 punti oltre 4 piazze 8 punti (CRITERIO QUANTITATIVO)		8
A.3) Importo complessivo dei lavori relativi a progetti architettonici per piazze comunali in realizzazione e/o realizzate: fino a 500.000,00 € 2 punti fino a 2.000.000,00 € 5 punti fino a 4.000.000,00 € 8 punti oltre a 4.000.000,00 € 10 punti (CRITERIO QUANTITATIVO)		10

A.4) Articolazione ed esperienze del percorso professionale, culturale maturato: fino a 5 pubblicazioni 1 punti fino a 15 pubblicazioni 3 punti fino a 20 pubblicazioni 5 punti oltre 20 pubblicazioni 7 punti (CRITERIO QUANTITATIVO)		7
(B) Qualità di n. 3 progetti significativi realizzati Sarà oggetto di valutazione la qualità tecnico-progettuale di n. 3 progetti realizzati, ritenuti dai concorrenti particolarmente rappresentativi della propria attività professionale e coerenti con l'oggetto dell'affidamento. I progetti dovranno essere riferiti a interventi effettivamente realizzati o in fase avanzata, appartenenti a tipologie analoghe (piazze e spazi pubblici urbani)		
B.1) Verrà valutata la qualità progettuale complessiva degli interventi presentati, con riferimento alla capacità di sviluppare soluzioni progettuali equilibrate e coerenti sotto il profilo funzionale, estetico e dell'inserimento nel contesto urbano e paesaggistico. Come indicazione esemplificativa, ma non esaustiva, la Commissione terrà conto: – della chiarezza e dell'efficacia delle soluzioni progettuali adottate in relazione alle esigenze funzionali dell'intervento; – della qualità architettonica e compositiva delle proposte, anche con riferimento alla scelta dei materiali, degli elementi costruttivi e alla definizione degli spazi; – della capacità di integrazione dell'intervento nel contesto urbano e paesaggistico, con attenzione alla relazione con il tessuto esistente, alla fruibilità degli spazi e alla qualità complessiva dell'ambiente urbano. (CRITERIO DISCREZIONALE)	10	
B.2) Verrà valutato il grado di pertinenza dei progetti presentati rispetto all'oggetto dell'appalto, con particolare riferimento a tipologia di intervento, contesto urbano, complessità funzionale e obiettivi dell'opera. Come indicazione esemplificativa, ma non esaustiva, la Commissione terrà conto: – della corrispondenza tra le caratteristiche dei progetti presentati e quelle dell'intervento oggetto dell'affidamento (piazze e spazi pubblici urbani); – della comparabilità del livello di complessità funzionale e progettuale, in termini di articolazione degli spazi, esigenze degli utenti e integrazione di diverse funzioni; – della coerenza degli obiettivi progettuali perseguiti con quelli del presente intervento, con particolare riferimento alla qualità dello spazio pubblico, alla fruibilità e alla sicurezza. Saranno maggiormente valorizzati i progetti che presentano un elevato grado di analogia con l'intervento oggetto di affidamento sotto il profilo tipologico, funzionale e contestuale. (CRITERIO DISCREZIONALE)	10	
B.3) Verrà valutata la capacità progettuale di proporre soluzioni tecniche innovative, efficaci e coerenti con le	10	

esigenze dell'intervento, anche con riferimento alla gestione dello spazio pubblico e alla fruibilità. Come indicazione esemplificativa, ma non esaustiva, la Commissione terrà conto: - della capacità di individuare soluzioni progettuali che migliorino la qualità dello spazio pubblico sotto il profilo funzionale, della sicurezza e della fruibilità; - dell'adozione di soluzioni tecniche e progettuali innovative o comunque migliorative rispetto alle prassi ordinarie anche riguardo alla sostenibilità ambientale, con riferimento alla configurazione degli spazi, ai materiali e agli elementi costruttivi; - dell'efficacia delle soluzioni adottate in termini di semplicità realizzativa, gestione e manutenzione nel tempo; Costituirà elemento preferenziale la dimostrazione di soluzioni che migliorino la fruibilità e la vivibilità dello spazio pubblico, anche in relazione all'integrazione con il contesto urbano e con i flussi pedonali e veicolari. (CRITERIO DISCREZIONALE)		
TOTALE	65	25

Si precisa che:

I punteggi quantitativi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite dai concorrenti, fermo restando che la stazione appaltante si riserva di valutare la coerenza e pertinenza delle esperienze dichiarate rispetto all'oggetto dell'appalto.

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito.

24.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI DISCREZIONALI DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei coefficienti e dei relativi punteggi per ogni criterio di valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, verrà effettuato, alternativamente, secondo uno dei seguenti due metodi:

a) Confronto a coppie

Qualora il numero di offerte ammesse sia **pari o superiore a tre**, a ciascuno dei criteri indicati come **discrezionali**, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti (1ª riparametrazione) variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

b) Metodo discrezionale

Qualora il numero di offerte valutabili sia **inferiore a tre**, l'applicazione del metodo del confronto a coppie può risultare inadeguata, poiché la matrice di confronto diventa troppo ridotta e il calcolo dei pesi perde robustezza, con rischio di distorsioni dovute a singoli giudizi anomali. In tali casi, la Commissione adotterà il metodo discrezionale di seguito indicato, nel rispetto dei criteri di valutazione e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Per ciascun criterio oggetto di valutazione, si procederà all'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuato:

Tabella n. 8

Valutazione	Coefficiente
--------------------	---------------------

Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Infine, verrà calcolato un coefficiente unico medio, ottenuto mediante media aritmetica dei coefficienti attribuiti, per ogni criterio di valutazione, da ogni commissario.

24.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEI CRITERI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri quantitativi, i punteggi vengono attribuiti secondo le modalità indicate nella descrizione del criterio nella tabella n. 7

24.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente V_i , variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione della formula contenuta all'art. 2 bis dell'allegato I.13 al D. Lgs 36/23 s.m.i.:

$$PE_i \text{ (se } R_i < R_{med}) = (R_i/R_{med})^{\alpha} * X$$

$$PE_i \text{ (se } R_i > R_{med}) = X$$

dove:

PE_i = punteggio economico ottenuto dall'operatore economico i -esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i -esimo;

R_{med} = media dei ribassi offerti;

α = coefficiente (esponente) pari a 0,15;

X = punteggio offerta economica, con valore pari a 10

NB: Qualora tutti i concorrenti ammessi presentino un ribasso pari a zero, a tutte le offerte economiche sarà attribuito il medesimo punteggio economico.

NB1: Poiché la Piattaforma non prevede la possibilità di inserire la formula di cui al presente articolo, prevista all'art. 2 bis dell'allegato I.13 al D. Lgs. 36/2023, l'attribuzione del coefficiente per l'offerta economica verrà effettuata **off-line**.

24.5 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum [C_{xi} * P_x]$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo;

C_x = coefficiente per il criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo;

P_x = punteggio per il criterio X ;

$X = 1, 2, 3$ (numero di criteri di valutazione).

24.6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi dei criteri discrezionali come sopra ottenuti – metodi **a)** e **b)** del paragrafo 24.2 - verranno riparametrati (2^a riparametrazione nel caso di confronto a coppie) attribuendo il coefficiente pari a uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più elevato e agli altri concorrenti coefficienti proporzionalmente rideterminati. Quindi tali coefficienti verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

NB: Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

25. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 5 del citato articolo. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

26. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le operazioni si svolgeranno in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei *files* inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

La data e l'ora dello svolgimento delle sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della Piattaforma, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle suddette operazioni. La Piattaforma infatti consente, tramite

funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessario, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

27. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, lett. a) dell'allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, non essendo individuato un Responsabile della fase di affidamento di cui all'art. 15, comma 4 del citato decreto, il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità della stazione appaltante di riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

28. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

29. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte economiche.

La Piattaforma calcola, mediante l'applicazione della formula di cui al paragrafo 26.4 e dei ribassi offerti, il punteggio economico e, successivamente, procede con l'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che:

(1) miglior punteggio sull'offerta tecnica nel suo complesso.

(2) In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri discrezionali **(D)**.

(3) In caso di ulteriore parità di punteggio sull'offerta tecnica complessiva, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui criteri quantitativi **(Q)**.

(4) Qualora permanga parità, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo. Tale procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta tramite l'utilizzo della Piattaforma, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il Report di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente

procedura.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione qualora dovesse pervenire una sola offerta di rilancio, se valida.

(5) Infine, dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza, al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

30. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro qui indicate:
[2014_0024_allegati.pdf](#)
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede quindi con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

31. AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E STIPULA DEL CONTRATTO

31.1 AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara**.

L'aggiudicazione diventa immediatamente **efficace** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023.

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria per tutti i concorrenti ad eccezione del primo e del secondo in graduatoria.

Per questi ultimi lo svincolo verrà effettuato subito dopo la stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

31.2 GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva pari al **5%** dell'importo contrattuale. L'importo di tale garanzia non è soggetto alle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Contestualmente alla consegna della garanzia definitiva, la cauzione provvisoria dell'aggiudicatario presentata in sede di offerta è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di attivazione del quinto d'obbligo in aumento, la stazione appaltante chiederà all'esecutore del contratto l'adeguamento proporzionale dell'importo della cauzione definitiva rispetto al valore delle modifiche in fase di esecuzione. Tali adeguamenti dovranno essere perfezionati prima dell'avvio delle medesime modifiche.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva è soggetta a svincolo progressivo in misura proporzionale allo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, lo svincolo è effettuato in relazione al completamento delle singole fasi progettuali e delle attività previste dal capitolato prestazionale.

La quota residua della garanzia, pari al 20%, mantenuta a copertura delle prestazioni relative alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), è svincolata a seguito:

- dell'emissione del certificato di collaudo relativo al contratto di lavori di riferimento, ovvero
- decorso il termine di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il professionista produce, all'atto della sottoscrizione del contratto, copia della propria polizza assicurativa, in corso di validità, per responsabilità professionale avente tra le garanzie anche il riferimento alle attività di cui al presente disciplinare.

Il Professionista deve ottemperare a tutti gli obblighi relativi alle garanzie assicurative previsti dalla vigente normativa in materia.

31.3 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Comune proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis o 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter ovvero 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Non trova applicazione il termine dilatorio (**stand still**) ai sensi degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

32. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

[Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza](#)

33. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D. Lgs. 36/2023 a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione senza istanza di parte, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali e gli atti di gara. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la funzionalità "Comunicazioni di procedura" della Piattaforma. Poiché la Piattaforma non dispone di un contenitore liberamente accessibile a tutti i concorrenti, la stazione appaltante provvederà all'invio individuale dei documenti sopra indicati a ciascun operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente e senza istanza di parte, le offerte presentate dagli stessi mediante le medesime modalità sopra indicate. I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte presentate dai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, esclusivamente previa presentazione di apposita istanza motivata, ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/1990. L'istanza sarà oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, che ne verificherà la pertinenza, la legittimità e l'interesse concreto ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Qualora sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte, le decisioni della stazione appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione di aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate secondo le modalità previste all'art. 36, comma 4, del D. Lgs. 36/2023. Prima del decorso di tale termine, le offerte dei primi cinque classificati sono messe reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023.

34. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

35. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpdp@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite PEC, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna a adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

36. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5,

del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.
Non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 relativamente al Collegio Consultivo Tecnico.

Sesto San Giovanni, 25.6.2026

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Roberta Lambardi)
[Firmato digitalmente]